

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9537 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 14/04/2026

Oggetto: arbitrato

e

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23540/2021 R.G. proposto da
Migliorin Giuliano, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Bettinelli
e Roberto Macchi

- *ricorrente* -

contro

M.P.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Manca Bitti

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 385/2021,
depositata il 4 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE:

- Giuliano Migliorin propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Milano, depositata il 4 febbraio 2021, che ha
dichiarato la nullità del lodo arbitrale del 22 febbraio 2019

limitatamente ai capi relativi all'invalidità della delibera dell'assemblea della M.P.R. s.r.l. del 4 aprile 2018 di aumento del capitale sociale e all'accertamento del diritto del predetto Giuliano Migliorin, socio della M.P.R. s.r.l., di prendere visione ed estrarre copia di ogni documento relativo alla gestione societaria senza limiti, nonché al capo vertente sulle spese del procedimento arbitrale, confermando, invece, la statuizione concernente la invalidità della delibera assunta nella medesima data avente a oggetto l'introduzione di nuove ipotesi di esclusione, fatta eccezione per quella relativa alla sopravvenuta incapacità del socio;

- con riferimento alle statuizioni dichiarate nulle la Corte di appello ha osservato che il lodo non chiariva le ragioni per cui aveva ritenuto che la delibera di aumento del capitale sociale fosse stata assunta per perseguire non un interesse della società, ma unicamente quello individuale del socio di maggioranza all'annacquamento della partecipazione del socio di minoranza;
- inoltre, ha evidenziato che gli arbitri erano incorsi nella violazione dell'art. 2476, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui avevano escluso che il diritto dei soci non gerenti di consultazione dei libri sociali e della relativa documentazione potesse essere limitato;
- il ricorso è affidato a tre motivi;
- resiste con controricorso la M.P.R. s.r.l.;

CONSIDERATO CHE:

- va preliminarmente disattesa la richiesta di interruzione del giudizio avanzata in data 12 dicembre 2025 dall'avv. Macchi in ragione del sopravvenuto decesso del proprio assistito, odierno ricorrente, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova infatti applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 cod. proc. civ. ss., sicché, una volta instauratosi il giudizio, il decesso, come nella specie, di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del

giudizio (cfr. Cass. 28 dicembre 2022, n. 37898; Cass. 21 febbraio 2021, n. 3630; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24635);

- ciò posto, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 829, primo e secondo comma, cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello aveva dichiarato nullo il lodo arbitrale sul capo relativo alla invalidità della delibera di aumento del capitale sociale per difetto di motivazione in assenza di relativa impugnazione, atteso che sul punto la società si era limitata a dedurre errori di diritto;

- contesta, inoltre, la valutazione del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto che il lodo fosse carente di motivazione in proposito;

- con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione e per aver deciso la controversia su una questione, consistente nell'assenza di motivazione del lodo sulla ritenuta invalidità della delibera di aumento di capitale, rilevata d'ufficio e senza preventivamente instaurare il contraddittorio sul tema;

- con l'ultimo motivo si duole, con riferimento alla nullità della statuizione sul diritto di accesso alla documentazione sociale, della violazione dell'art. 829, secondo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello operato una valutazione di merito a essa preclusa;

- i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;

- la Corte di appello, dopo aver affermato che il lodo non recava una indicazione delle ragioni per cui aveva ritenuto sussistente il dedotto abuso della maggioranza, ha chiarito che il verbale dell'assemblea che aveva approvato la contestata delibera recava le giustificazioni poste a sostegno dell'operazione proposta da parte dell'amministratore unico e che tali giustificazioni non erano state prese in esame dagli arbitri, né questi ultimi avevano chiarito per quale ragione l'aumento di capitale avrebbe determinato l'annacquamento della partecipazione del socio di minoranza atteso che quest'ultimo si era dichiarato pronto a

sottoscriverlo (come poi effettivamente accaduto);

- nella sostanza, la Corte di appello, nell'evidenziare la carenza o, comunque, la illogicità della motivazione, ha ritenuto che il lodo arbitrale non avesse compiutamente accertato gli elementi della dedotta nullità e che, dunque, avesse erroneamente dichiarato la invalidità della delibera in difetto dei relativi presupposti giuridici;
- le doglianze articolate nei motivi non si confrontano con la decisione di appello, così correttamente interpretata, e per tale motivo peccano della necessaria concludenza;
- l'ultimo motivo è, del pari, inammissibile;
- lungi dall'operare una valutazione di merito, come sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto che gli arbitri avessero errato nell'interpretazione della regola di diritto applicata (ossia, l'art. 2476, secondo comma, cod. civ.);
- ne consegue che anche in questo caso la doglianza non risulta concludente in quanto non si confronta puntualmente con la decisione impugnata;
- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 marzo 2026.

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale